

A far data dal 01 Gennaio 2008 molte categorie di liberi professionisti quali geologi, agronomi forestali, ingegneri, architetti, notai, avvocati per poter svolgere l'attività di libero professionista sia in campo nazionale che comunitario sono soggette all'Aggiornamento Professionale Continuo (APC).

In pratica tutti i professionisti o coloro che svolgono attività professionali sono obbligati a seguire corsi o convegni atti a contribuire all'aggiornamento professionale continuo dell'attività svolta dal singolo.

L'APC è stato introdotto da tutti gli Ordini Professionali in modo da riaffermare l'utilità degli Ordini Professionali in qualità di Enti Certificatori dell'Aggiornamento Professionale.

Non tutti gli Ordini hanno avviato tali procedure, al momento per quanto a conoscenza dello scrivente sono solo i geologi, gli avvocati e i geometri che hanno prodotto il regolamento attuativo e avviato a tutti gli effetti l'APC.

A titolo di esempio si riportano di seguito i punti principali del redatto dall'Ordine dei Geologi.

I crediti formativi che bisogna ottenere sono:

Periodo sperimentale dal 01/01/2008 al 31/12/2010
Numero di crediti da raggiungere nel periodo 50 crediti

Fasi successive Bienni (es. dal 01/01/2011 al 31/12/2012)
Numero di crediti da raggiungere nel biennio 50 crediti

L'iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d'Aggiornamento, Corsi di Formazione, Master e/o Seminari, Convegni nelle materie identificate attinenti le singole professionalità di geologo, i programmi degli eventi di aggiornamento devono essere verificati, esaminati e validati dal OO.RR.

La frequenza diretta o a distanza dell'evento di aggiornamento dà diritto in linea di principio a 1 credito per ogni ora o frazione di ora di formazione, risultante dall'attestato di partecipazione rilasciato dall'organizzazione promotrice.

L'iter di aggiornamento può inoltre essere integrato nella misura massima di 20 crediti acquisiti nel biennio di riferimento, con l'espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale, quali per esempio:

- la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall'Università;
- la Docenza in Corsi di formazione nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall'organizzazione promotrice dei Corsi;
- l'attività documentata di Relatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 5 crediti, per ogni tesi;
- l'attività documentata di Correlatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 3 crediti, per ogni tesi;

- l'attività documentata di Tutor in attività di tirocinio per l'Università o per altri Enti pubblici e privati, nella misura di 3 crediti;
- l'attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 4 crediti per ogni evento;
- la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, fino a un massimo di 20 crediti per ogni libro;
- le pubblicazioni su riviste accreditate di lavori scientifici e professionali e di articoli divulgativi nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 4 crediti per ogni pubblicazione e di 2 crediti per ogni articolo;
- il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, presso Università statali o private riconosciute, nella misura di 3 crediti per ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall'Università;
- la partecipazione ai lavori di:
 - o organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e OO. RR., nella misura di 2 crediti all'anno per ciascuna designazione, risultante da apposita delibera o verbale;
 - o Commissioni per Esami di Stato per l'abilitazione alla Professione nella misura di 1 credito per ciascuna sessione e per ciascun tipo d'esame (laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea triennale nuovo ordinamento, laurea magistrale nuovo ordinamento) risultante da apposita delibera o verbale;
 - o Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli Iscritti, che hanno come oggetto lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 2 crediti all'anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale;
- la partecipazione a:
 - o Comitati Scientifici di convegni e di riviste accreditate nelle materie identificate secondo i criteri di cui all'art. 3, nella misura di 1 credito all'anno per ciascuna designazione risultante da idonea documentazione.

Al termine del Periodo di Aggiornamento biennale (triennale nel periodo sperimentale), entro il 31 gennaio successivo (es. 03/01/2010) l'iscritto deve presentare all'OO.RR. di competenza richiesta di riconoscimento dell'APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività stessa.

Entro il mese di giugno l'OO.RR., previa idonea verifica, rilascia la certificazione dell'avvenuto svolgimento dell'APC. Le richieste e le relative certificazioni vengono protocollate e registrate su apposito registro.

Per la valutazione dei corsi e/o le giornate di studio il CNG ha istituito una Commissione APC composta da un rappresentante di propria indicazione e da otto rappresentanti designati dagli OO. RR., il coordinamento della Commissione è assunto dal rappresentante del CNG secondo la previsione del comma successivo.

Gli OO. RR. promuovono e ricevono proposte di iniziative per l'APC da parte degli iscritti o in merito a corsi programmati dallo stesso OO. RR. e le trasmettono alla Commissione APC. La Commissione APC verifica i programmi e valuta i crediti emendabili per il suddetto corso e/o giornata di aggiornamento.

Gli OO. RR. Valuteranno il curriculum formativo di ogni iscritto in base alle indicazioni avute dalla Commissione APC.

Per valutare un corso occorrono, per tempi burocratici almeno 90 gg.

Possono organizzare dei Corsi e/o delle giornate di aggiornamento gli OO.RR. competenti, altri OO.RR., associazioni pluricategorie, altri ordini professionali, Università, Enti riconosciuti, Società di aggiornamento professionale, ecc.

L'iscritto che non assolva l'obbligo dell'APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni, così come previsto dall'art. 14 della L. 16/1966 ed in base ai criteri disposti dall'OO.RR..

In particolare si rischia la sospensione dall'esercizio professionale fino a quando l'iscritto non dimostrerà all'OO.RR. di avere saldato il debito formativo, e l'OO.RR. avrà deliberato favorevolmente in merito.

(tratto dal documento "Speciale APC Aggiornamento Professionale Continuo" dell'Ordine Regionale dei Geologi della Liguria", modificato)

Per venire incontro alle esigenze dei propri iscritti l'Associazione Italiana Pedologi, nell'ambito della sua attività formativa, per tutti i suoi corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate studio, farà richiesta agli Ordini interessati (per il momento all'Ordine dei Geologi), per l'attribuzione dei crediti formativi.

In tal senso sarà presentata in questi giorni la richiesta per l'attribuzione dei crediti formativi per la giornata di studio sui suoli urbani che si terrà a Siena il 16 maggio 2008 c/o la Sala dei Convegni in P.za Matteotti nella Camera di Commercio.

Marcello Brancucci
Consigliere AIP 2007/2008